

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1403

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1995

Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla
forma di governo

ONOREVOLI SENATORI. - Per mia iniziativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato a suo tempo costituito un comitato per lo studio e l'elaborazione di una proposta di revisione della Costituzione.

Il comitato, da me presieduto nella mia qualità di Ministro per le riforme istituzionali, ha completato i propri lavori nel dicembre del 1994, entro i tempi prefissati, stilando un testo che è stato inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la

diramazione e la successiva discussione ed eventuale approvazione.

La crisi del governo Berlusconi ha interrotto l'iter del provvedimento, sino ad ora non ripreso da parte del governo Dini, che nel suo programma non ha, in effetti, incluso l'argomento.

Pur essendo primo firmatario di analogo ma differente disegno di legge, sottoscrivo anche l'allegato testo, al fine di poterlo offrire, anche formalmente, al Parlamento, in prospettiva dell'imminente dibattito sulle riforme istituzionali.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

(Partecipazione a comunità sovranazionali)

1. Dopo l'articolo 11 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - L'Italia, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana e dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità conseguenti al conferimento a comunità sovranazionali dell'esercizio di poteri sovrani previsti dai relativi trattati istitutivi e dalle convenzioni che ne estendano le attribuzioni.

L'Italia promuove e favorisce la formazione dell'unione politica tra gli Stati membri dell'Unione europea».

Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da membri dei governi regionali, che li nominano e revocano.

Ogni Regione ha almeno tre voti, salvo la Valle d'Aosta ed il Molise che ne hanno uno: le Regioni con più di tre milioni di abitanti ne hanno cinque; quelle con più di cinque milioni di abitanti ne hanno sette; quelle con più di otto milioni di abitanti ne hanno nove.

Ogni Regione può inviare tanti membri quanti sono i suoi voti. I voti di una Regione nel Senato della Repubblica possono essere dati soltanto unitariamente e soltanto dai membri presenti o dai loro sostituti.

Il Senato della Repubblica elegge il suo Presidente ogni anno. Il Presidente convoca il Senato. Deve comunque convocarlo se lo richiedono almeno tre Regioni o il Governo.

I membri del Senato della Repubblica hanno diritto di assistere alle sedute della Camera dei deputati e delle sue Commissioni. Sono sentiti ogni volta che lo richiedono».

2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

Art. 3.

(Senatori di diritto e a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 4.

(Garanzie per le minoranze parlamentari)

1. Il secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei componenti».

Art. 5.

(Incompatibilità tra la carica di ministro ed il mandato parlamentare)

1. All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'ufficio di Primo Ministro o di Ministro è incompatibile con il mandato parlamentare».

Art. 6.

(Funzioni legislative dello Stato)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è riservata allo Stato nelle seguenti materie:

- 1) politica estera e relazioni internazionali; commercio con l'estero;
- 2) difesa e forze armate;
- 3) sicurezza pubblica e misure di prevenzione;
- 4) moneta; attività finanziarie, risparmio, credito sovraregionali; contabilità dello Stato;
- 5) ordinamento delle giurisdizioni;
- 6) ordinamento civile, penale e processuale;
- 7) normativa tecnica, pesi e misure, determinazione del tempo;
- 8) trasporti e comunicazioni sovraregionali;
- 9) cittadinanza, stato civile, condizione giuridica degli stranieri;
- 10) ordinamento delle professioni;
- 11) armi, esplosivi e materiale strategico;
- 12) livelli minimi inderogabili delle prestazioni sanitarie;
- 13) contenuti dei vincoli per la tutela dei beni culturali, storici ed artistici;
- 14) livelli minimi inderogabili dell'istruzione;
- 15) parchi nazionali istituiti alla data del 1° gennaio 1995;
- 16) produzione e distribuzione nazionale dell'energia;
- 17) ricerca scientifica e tecnologica di rilievo nazionale;
- 18) poste; telecomunicazioni ed informazione radiotelevisiva nazionali;
- 19) minimi inderogabili di trattamento normativo nei rapporti di lavoro; tutela e sicurezza del lavoro; istituti previdenziali obbligatori;
- 20) lavori pubblici afferenti alle materie di competenza statale;
- 21) tributi erariali;
- 22) statistica nazionale; disciplina generale della raccolta e della diffusione di dati statistici;
- 23) tutela della concorrenza.

Con le competenze dello Stato in materia di relazioni internazionali e di commercio con l'estero concorrono competenze regio-

nali secondo quanto previsto dall'articolo 117-bis.

Con legge approvata da entrambe le Camere, previa intesa con le Regioni interessate, lo Stato può delegare a tutte le Regioni o ad alcune di esse la disciplina, a mezzo di proprie leggi, di materie di competenza statale. La legge di delegazione prevede la durata, i casi ed i modi di cessazione della delega.

Art. 7.

(Funzione legislativa)

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70-bis. - La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, nei casi e nei modi stabiliti dal presente articolo.

Sono esaminati ed approvati in identico testo da entrambe le Camere i disegni di legge costituzionale ed elettorale, quelli concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni costituzionali, quelli che prevedono misure restrittive della libertà personale, quelli relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, quelli di attuazione degli articoli 7 e 8, quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e quelli di cui agli articoli 70-ter e 70-quater.

Per i disegni di legge diversi da quelli indicati al comma precedente la funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati. Tuttavia il Governo o un quinto dei componenti del Senato della Repubblica possono chiedere, entro quindici giorni dalla approvazione di un disegno di legge da parte della Camera dei deputati, che esso sia sottoposto all'esame del Senato. In tal caso il Senato, entro i trenta giorni successivi, può rinviare il disegno di legge con osservazioni e proposte alla Camera dei deputati, che si pronuncia in via definitiva entro trenta giorni. In caso di un disegno di legge dichiarato urgente i termini suddetti si intendono ridotti della metà. I regolamenti della Camera e del

Senato definiscono le modalità atte ad assicurare l'osservanza di tali termini».

Art. 8.

(Legislazione anticongiunturale dello Stato)

1. Dopo l'articolo 70-bis della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70-ter. - Al fine di evitare eventuali pericoli di turbative dell'equilibrio economico generale, la legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, può stabilire:

a) l'ammontare massimo, le condizioni e la successione nel tempo del ricorso al credito da parte di enti territoriali e consorzi;

b) l'impegno dello Stato e delle Regioni a mantenere depositi infruttiferi presso la Banca d'Italia».

Art. 9.

(Legislazione di riequilibrio dello Stato)

1. Dopo l'articolo 70-ter della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70-quater. - Una legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati e dai quattro quinti dei componenti del Senato della Repubblica, può prevedere la concessione di aiuti finanziari alle Regioni per investimenti di particolare rilevanza in tali aree, al fine di impedire eventuali turbative dell'equilibrio economico generale o per equilibrare la natura e lo stato dei servizi prestati alle rispettive popolazioni. Gli aiuti finanziari hanno luogo sulla base di contributi per metà a carico dello Stato e per metà a carico delle Regioni. Tali aiuti sono autonomamente ed integralmente registrati nei bilanci dei rispettivi enti territoriali».

Art. 10.

(Rapporti tra il Governo e le Camere)

1. Dopo l'articolo 71 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 71-bis. - Su richiesta del Governo l'ordine del giorno delle Camere prevede, con priorità e nell'ordine indicato dal Governo stesso, l'esame dei disegni di legge presentati o accettati dal Governo.

Sempre su richiesta del Governo ciascuna Camera si pronuncia con un solo voto su tutto o parte del testo in discussione, con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo».

Art. 11.

(Procedure legislative abbreviate)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - Ogni disegno di legge presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Lo stesso procedimento è adottato per i disegni di legge esaminati dal Senato della Repubblica.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, su richiesta del Governo o di un quinto dei membri della Camera davanti alla quale sono stati presentati, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso i competenti organi parlamentari decidono, nell'ambito della programmazione dei lavori, la durata della discussione, i tempi di intervento e il termine entro il quale deve essere concluso l'esame del disegno di legge, termine che non può essere complessivamente superiore a sessanta giorni. Tale procedura non può essere adottata

in materia costituzionale od elettorale, nè per l'approvazione di bilanci o consuntivi.

Il regolamento può altresì stabilire in quali casi e forme disegni di legge possono essere assegnati a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, in sede redigente per la deliberazione dei singoli articoli, riservando all'Assemblea la votazione finale. Anche in tali casi, fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione su richiesta del Governo o di un decimo dei componenti di una Camera o di un quinto dei membri della Commissione.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi».

Art. 12.

*(Deferimento preventivo
alla Corte costituzionale
su ricorso di minoranze parlamentari)*

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - Entro cinque giorni dalla sua approvazione una legge può essere deferita all'esame della Corte costituzionale, per motivi di legittimità costituzionale, su iniziativa di almeno un quarto dei componenti di una Camera. La Corte costituzionale si pronuncia entro trenta giorni».

Art. 13.

(Promulgazione delle leggi)

1. Il primo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di cinque

giorni e comunque entro un mese dalla loro approvazione».

2. All'articolo 73 della Costituzione, in fine, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Per le leggi di cui può essere richiesto l'esame da parte del Senato della Repubblica a norma dell'articolo 70-bis, terzo comma, la promulgazione avviene non prima del quindicesimo giorno dall'approvazione da parte della Camera dei deputati. Se l'esame da parte del Senato è richiesto, la promulgazione ha luogo dopo la scadenza del termine posto per l'esame oppure, qualora il Senato rinvi il progetto con osservazioni o proposte immediatamente dopo che la Camera si è pronunciata in via definitiva.

Per le leggi deferite all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 7-bis, la promulgazione non ha luogo fino al completamento delle procedure previste. In caso di reiezione della questione di legittimità costituzionale, la legge è promulgata».

Art. 14.

(Potestà regolamentare del Governo)

1. Dopo l'articolo 71 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - I regolamenti di attuazione delle leggi sono adottati dal Governo, su deliberazione del Consiglio dei ministri, oppure dalle Regioni, quando la materia non richieda una disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale.

Il Governo è autorizzato ad emanare norme giuridiche, anche in deroga a leggi ordinarie, in materia di organizzazione dei pubblici uffici e in altre materie non riservate dalla Costituzione alla legge nè comprese tra quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 72. Il Governo comunica alle Camere lo schema di decreto predisposto. Entro sessanta giorni dalla comunicazione le Camere possono prendere in esame e respingere lo schema predisposto dal Go-

verno; altrimenti, decorso tale termine, il decreto acquista forza di legge».

Art. 15.

(Iniziativa referendaria)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - Gli elettori possono essere chiamati ad esprimere il proprio voto su di un progetto di legge redatto in articoli proposto su iniziativa referendaria da almeno un milione di elettori.

Il *referendum* è indetto dal Presidente della Repubblica dopo centottanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale e non ha luogo ove il progetto di legge sia stato approvato in via definitiva integralmente o con modifiche che ne rispettino i contenuti essenziali.

Il progetto sottoposto a *referendum* è approvato se alla consultazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se ha espresso voto favorevole almeno la metà dei votanti.

Non è ammessa l'iniziativa referendaria per le leggi tributarie e di bilancio o che comunque comportino erogazioni finanziarie a vantaggio di determinate categorie di cittadini, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per le leggi costituzionali.

Il *referendum* si svolge secondo le modalità stabilite con legge dello Stato».

Art. 16.

(Decreti-legge)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - In casi di necessità e di urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, norme finanziarie che debbono entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi dell'Unione europea, il Governo

adotta provvedimenti provvisori con forza di legge. Il Governo, il giorno stesso, presenta il decreto-legge alle Camere per la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti-legge contengono misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo. Non possono reintrodurre disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti il procedimento.

I decreti-legge perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Possono tuttavia essere regolati con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. I decreti-legge non convertiti non possono essere reiterati, nè il Governo può emanare decreti che ne riproducano sostanzialmente il contenuto, se non siano trascorsi centottanta giorni dalla reiezione o dalla scadenza del termine per la conversione. Con la legge di conversione non possono essere apportate modificazioni al decreto-legge, salvo che per quanto attiene la copertura degli oneri finanziari.

I regolamenti parlamentari stabiliscono idonee procedure affinché le Camere possano comunque deliberare sulla conversione o sulla reiezione del decreto-legge entro il termine di cui al comma precedente».

Art. 17.

(Bilancio e legislazione di spesa)

L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. - Il Governo presenta ogni anno alle Camere il bilancio di previsione annuale ed il rendiconto consuntivo, che sono approvati con legge.

Nei bilanci annuali e triennali sono stabiliti, con riferimento ai rispettivi periodi, il limite massimo raggiungibile dalla pressione tributaria statale e il limite massimo del ricorso da parte dello Stato al credito sotto qualsiasi forma. I limiti stabiliti pos-

sono essere superati, su iniziativa del Governo, nel caso di impreviste e inderogabili necessità.

L'esercizio provvisorio del bilancio annuale non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio di previsione, annuale e triennale, non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

La legge determina i contenuti e la struttura del bilancio di previsione, dei provvedimenti legislativi di variazione e del rendiconto, nonché gli obblighi di informazione al Parlamento sull'andamento delle entrate e delle spese.

In ogni caso le entrate provenienti dall'accensione di prestiti e non destinate ai rimborsi di prestiti già esistenti possono essere impiegate esclusivamente per finanziare spese in conto capitale.

Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio sono ammessi soltanto se hanno carattere compensativo e, se di iniziativa parlamentare e qualora il Governo esprima parere contrario, sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti della Camera in cui sono stati presentati.

Ogni altra legge che importi riduzioni di entrate oppure nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione. I disegni di legge e gli emendamenti che prevedono riduzioni di entrate oppure nuovi o maggiori oneri sono approvati a maggioranza assoluta, qualora il Governo esprima parere contrario per motivi riguardanti la copertura finanziaria.

Fino alla votazione finale di ogni disegno di legge di spesa o di minore entrata il Governo può chiedere la sospensione dell'esame, per un periodo non superiore a trenta giorni, se motivata con la violazione dei criteri di equilibrio finanziario votati dalle Camere con l'approvazione del disegno di bilancio annuale e triennale. Trascorso tale periodo il disegno di legge può essere approvato solo a maggioranza assoluta».

Art. 18.

(Controllo parlamentare)

L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - La funzione di controllo sul Governo e sulla pubblica amministrazione è esercitata dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nei casi e nei modi stabiliti dal presente articolo.

Il Senato della Repubblica controlla in particolare l'attuazione e l'efficacia delle leggi, le nomine pubbliche in organi od enti con funzioni di garanzia, il finanziamento degli enti pubblici, l'attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle Regioni e degli altri enti territoriali, l'attuazione delle politiche comunitarie, l'andamento della spesa pubblica in raccordo funzionale con la Corte dei conti.

La Camera dei deputati dispone inchieste su materie di pubblico interesse, deliberando anche su proposta di ciascuno dei suoi membri. Si procede in ogni caso all'inchiesta se la proposta riceve il voto favorevole di almeno un quarto dei componenti della Camera. A tale scopo il Presidente della Camera nomina una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.

Il Presidente della Camera, d'intesa con i gruppi parlamentari, può nominare, in luogo della Commissione, un Comitato composto da tre deputati. La Commissione di inchiesta o il Comitato procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Art. 19.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se questa maggioranza non viene conseguita al

primo scrutinio, si procede entro quindici giorni ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati, nella quale è eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza dei voti».

Art. 20.

(Candidature per l'elezione presidenziale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è inserito il seguente:

«Le candidature sono presentate alla segreteria della Corte di cassazione entro il quindicesimo giorno antecedente alla data fissata per l'elezione, con la sottoscrizione di almeno cinquantamila elettori. Ciascun gruppo parlamentare costituito presso almeno una delle Camere ha facoltà di proporre un candidato anche senza sottoscrizione di elettori».

Art. 21.

(Scioglimento anticipato della Camera)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati, sentito il suo Presidente, in caso di voto di sfiducia al Primo Ministro.

Il Presidente della Repubblica scioglie altresì la Camera su richiesta di almeno due terzi dei componenti.

In caso di scioglimento anticipato della Camera, il Presidente della Repubblica decade dal mandato e si procede ad una nuova elezione contestuale alla elezione della Camera».

Art. 22.

(Nomina e composizione del Governo)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro e, su

proposta di questo i Ministri e i Vice-ministri.

Il numero dei Ministri non può essere superiore a diciotto. La legge determina il numero e le attribuzioni dei Vice-ministri.

Il Primo Ministro e i Ministri costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri, che è presieduto dal Presidente della Repubblica. Per deroga espressa e con ordine del giorno determinato, le riunioni del Consiglio dei Ministri possono essere presiedute dal Primo Ministro.

Le funzioni di membro del Governo sono incompatibili con il mandato parlamentare.

I Ministri e i Vice-ministri possono essere revocati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro.».

2. Nel testo della Costituzione e delle leggi, le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri", ovunque ricorrano, sono, sostituite dalle altre: "Primo Ministro".

Art. 23.

(Il Governo in Parlamento)

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Il Primo Ministro, entro dieci giorni dalla nomina, espone alla Camera dei deputati il programma del Governo e la sua composizione.

Il Governo è tenuto a dimettersi in caso di approvazione di una mozione motivata di sfiducia, votata per appello nominale dalla Camera dei deputati.

Il voto contrario della Camera su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

In caso di dimissioni del Governo non conseguenti ad un voto parlamentare di sfiducia, il Primo Ministro deve dichiarare e motivare la volontà del Governo di dimettersi davanti alla Camera.

Il Primo Ministro dimissionario non può essere immediatamente nominato di nuovo nella carica».

Art. 24.

(Ministeri e strutture del Governo nazionale)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 95 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«I Ministeri e le altre strutture del Governo nazionale possono essere istituiti soltanto nelle materie riservate alla competenza dello Stato».

Art. 25.

(Opposizione parlamentare)

1. Dopo l'articolo 96 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 96-bis. - L'Opposizione costituzionale è formata da tutti i deputati che, dopo la presentazione programmatica che il Primo Ministro svolge alla Camera dei deputati entro dieci giorni dalla nomina, votano per appello nominale contro il programma del Governo. I deputati assenti possono manifestare anche successivamente la loro adesione all'Opposizione costituzionale.

Il Capo dell'Opposizione è eletto da tutti i deputati appartenenti all'Opposizione costituzionale ai sensi del primo comma. Con le stesse modalità può essere revocato».

Art. 26.

(Ruolo ed attribuzione del Capo dell'Opposizione)

1. Dopo l'articolo 96-bis della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 96-ter. - Il Capo dell'Opposizione rappresenta l'Opposizione costituzionale, come potenziale alternativa di governo, sia nella Camera dei deputati sia nei rapporti con gli altri organi costituzionali.

Il Capo dell'Opposizione è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo Ministro. oltre che in caso di guerra o di grave emergenza nazionale, nei casi previsti dal regolamento della Camera o dalle leggi, nelle quali è stabilita la formazione di organi o di autorità indipendenti di garanzia».

Art. 27.

(Imparzialità, trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione)

1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 97. - I pubblici uffici dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni sono organizzati con regolamenti dei rispettivi livelli di governo, sulla base dei principi stabiliti dalla legge dello Stato, in modo che siano assicurati l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza della amministrazione.

La legge dello Stato assicura il diritto di accesso agli atti e l'intervento nei procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme ed i limiti.

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di decidere sulle istanze loro rivolte dai cittadini entro i termini stabiliti dalla legge. La legge regola gli effetti dell'inadempimento.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge dello Stato. approvata da entrambe le Camere».

Art. 28.

(Limiti a garanzia dell'imparzialità dei pubblici impiegati)

1. L'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 98. - I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo delle istituzioni statali, re-

gionali e locali da cui rispettivamente dipendono.

Se sono membri delle Camere o del Governo oppure di un Consiglio o di una Giunta regionali non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Non possono iscriversi nè partecipare all'attività di partiti e movimenti politici i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero».

Art. 29.

(Giustizia amministrativa)

1. Dopo l'articolo 103 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. - I Tribunali amministrativi regionali, con sede presso ogni capoluogo di Regione, giudicano sui ricorsi proposti avverso provvedimenti di Regioni, Province e Comuni e di enti pubblici dipendenti.

Presso ogni capoluogo di Regione sono istituite sezioni speciali del Consiglio di Stato quali giudici di secondo grado in ordine alle sentenze emesse dal Tribunale amministrativo regionale operante nell'ambito della Regione e quali giudici di primo grado per i ricorsi proposti avverso provvedimenti delle autorità statali operanti nell'ambito della Regione.

Le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato aventi sede in Roma sono giudici di primo grado per i ricorsi proposti avverso provvedimenti delle autorità statali centrali e degli enti pubblici nazionali e ultraregionali e giudici di appello in ordine alle decisioni emesse in primo grado dalle sezioni regionali del Consiglio di Stato.

All'adunanza plenaria del Consiglio di Stato è assegnata anche la competenza di giudice di secondo grado in ordine alle decisioni emesse dalle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con sede in Roma.

Con legge della Repubblica sono stabilite la composizione delle sezioni regionali del Consiglio di Stato e l'organizzazione dei relativi uffici».

Art. 30.

(Norme sulla Magistratura)

1. All'articolo 108 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I magistrati amministrativi, contabili e militari costituiscono ordini indipendenti con le stesse modalità di assunzione e garanzie stabilite per i giudici ordinari».

Art. 31.

(Enti della Repubblica)

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato».

Art. 32.

(Comuni, Province e Regioni)

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni, articolati secondo il principio di sussidiarietà.

Hanno tutti autonomia statutaria, organizzativa, normativa, amministrativa finanziaria.

Ciascuno di tali enti ha una assemblea eletta a suffragio universale diretto.

Se accorpati in enti locali di nuova istituzione, la Provincia ed il Comune possono assumere diverse denominazioni e funzioni».

Art. 33.

(Statuto della Regione)

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 116. - Ciascuna Regione adotta uno Statuto che disciplina la forma di governo e

l'organizzazione della Regione, nonché l'esercizio del *referendum*, anche propositivo, sulle leggi e sui provvedimenti amministrativi della Regione.

Lo Statuto definisce l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province. Prevede altresì organi e procedure al fine di attuare e di garantire le autonomie di cui all'articolo 115, secondo comma.

Lo Statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento regionale ed è approvato mediante *referendum*».

Art. 34.

(Funzioni legislative delle Regioni)

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - La Regione esercita in via esclusiva la potestà legislativa nelle materie che non siano espressamente riservate allo Stato dalla Costituzione.

In assenza di legislazione regionale si applicano le norme delle leggi statali».

Art. 35.

(Attività sovranazionale delle Regioni)

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 117-bis. - Le Regioni, nelle materie di propria competenza, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali all'interno di un altro Stato. A tal fine la Regione richiede l'assenso del Governo nazionale. Dopo che sono trascorsi due mesi dalla data della richiesta del parere da parte del presidente della Regione e il Governo nazionale non si è pronunciato, l'assenso si considera dato.

La Regione recede dagli accordi stipulati in base al primo comma su richiesta del Governo nazionale. Se la Regione non adempie a tale obbligo, il Governo nazionale stesso procede al recesso.

La Regione partecipa, nelle forme e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge dello Stato, alla formazione degli atti dell'Unione europea aventi attinenza con le proprie attribuzioni.

La Regione dà attuazione alle direttive dell'Unione europea nelle materie di propria competenza. In mancanza provvede lo Stato».

Art. 36.

(Ripartizione delle funzioni amministrative)

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - Con legge dello Stato sono ripartite tra Regioni, Province, Comuni ed altri enti locali le funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, secondo il criterio di sussidiarietà.

Le funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato possono con legge dello Stato essere delegate alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali».

Art. 37.

(Autonomie finanziarie)

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 119. - Le Regioni, le Province e i Comuni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi dello Stato di coordinamento della finanza pubblica.

Le Regioni impongono tributi propri in armonia con i principi dell'ordinamento tributario nazionale e ad esse spettano quote del gettito dei tributi erariali prodotti nel rispettivo territorio.

Lo Stato trasferisce fondi alle Regioni solo nel caso di limitate capacità fiscali ed esclusivamente allo scopo di promuovere il riequilibrio delle aree meno favorite.

Alle Province e ai Comuni sono attribuiti tributi propri, quote del gettito dei tributi

erariali prodotti nel rispettivo territorio e fondi trasferiti idonei ad assicurare i servizi essenziali in tutto il territorio nazionale.

Eventuali vincoli di destinazione delle risorse trasferite dallo Stato alle Province e ai Comuni riguardano esclusivamente le materie riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 70».

Art. 38.

(Organi della Regione)

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 121. - Sono organi della Regione: il Parlamento regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

Il Parlamento regionale è eletto secondo le norme stabilite con legge regionale ed esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni ad esso conferite dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

Il Presidente e il Governo regionale sono organi esecutivi della Regione.

Il Presidente rappresenta la Regione: presiede il Governo regionale; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.

I casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi a cariche ed uffici regionali sono determinati con legge della Regione».

Art. 39.

(Condizione del parlamentare regionale)

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di un Parlamento regionale, ovvero ad un Parlamento regionale ed alla Camera dei deputati.

I parlamentari regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali».

Art. 40.

(Contenuti dello statuto della Regione)

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - Lo Statuto della Regione si conforma ai principi della Costituzione».

Art. 41.

(Commissario del Governo nazionale)

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 124. - Il Primo Ministro nomina, in ogni Regione, un commissario del Governo nazionale.

Il Commissario del Governo sovrintende alla attività degli uffici periferici dello Stato e la coordina con quella delle amministrazioni della Regione, delle Province e dei Comuni».

Art. 42.

*(Controllo di legittimità
sugli atti della Regione)*

1. L'articolo 125 della Costituzione è abrogato.

Art. 43.

(Scioglimento del parlamento regionale)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 126. - Il Presidente della Repubblica può sciogliere il Parlamento regionale, sentito il suo presidente».

Art. 44.

(Legislazione delle Regioni)

1. Articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 127. - Al Commissario del Governo nazionale è data immediata comunicazione dell'approvazione di una legge regionale.

La legge approvata dal Parlamento regionale è promulgata non prima di quindici giorni dalla comunicazione al Commissario del Governo nazionale ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Il Governo nazionale, quando ritenga che una legge approvata dal Parlamento regionale ecceda la competenza della Regione, promuove, entro quindici giorni dalla comunicazione della legge stessa, la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, che si pronuncia entro sessanta giorni. Trascorso tale periodo, la legge regionale è promulgata e, quindi, pubblicata».

Art. 45.

(Articolazioni territoriali)

1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 129. - Il territorio di ogni Comune fa parte di una sola Provincia. Il territorio di ogni Provincia fa parte di una sola Regione.

Le circoscrizioni di decentramento dell'amministrazione statale e le circoscrizioni giudiziarie coincidono con il territorio di una o più Regioni, di una o più Province della stessa Regione oppure di uno o più Comuni della stessa Provincia. Le eventuali circoscrizioni di decentramento dell'amministrazione regionale coincidono con il territorio di una o più Province o di uno o più Comuni della stessa Provincia».

Art. 46.

*(Controllo di legittimità
sugli atti di Comuni e Province)*

1. L'articolo 130 della Costituzione è abrogato.

Art. 47.

(Nuove Regioni)

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 132. - Con legge costituzionale si possono modificare il numero, i confini territoriali e le denominazioni delle Regioni, sempre che la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni interessate e le nuove Regioni che si costituiscono abbiano almeno quattro milioni di abitanti».

Art. 48.

*(Modificazioni riguardanti Province
e Comuni)*

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 133. - Con legge regionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge dello Stato, si possono modificare il numero, le circoscrizioni e le denominazioni delle Province e dei Comuni, sempre che la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni interessate.

I Comuni confinanti possono modificare le rispettive circoscrizioni territoriali adeguandole all'evoluzione socio-economica delle rispettive comunità».

Art. 49.

*(Funzioni della Corte costituzionale
in materia di protezione dei diritti di
autoamministrazione e dei diritti inviolabili)*

1. Al primo comma dell'articolo 134 della Costituzione sono aggiunti in fine i seguenti

periodi: «sui ricorsi dei Comuni e delle Province per lesione dei diritti di autoamministrazione previsti dalla Costituzione e dagli statuti regionali; sui ricorsi, presentati secondo le modalità stabilite con legge dello Stato, contro le decisioni delle Camere in materia elettorale di cui all'articolo 66».

2. All'articolo 134 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La Corte costituzionale giudica altresì sui ricorsi di costituzionalità che possono essere presentati da chiunque si ritenga leso da un atto della pubblica autorità in uno dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.

I ricorsi di cui al comma precedente sono ammissibili solo dopo i vari gradi di giudizio previsti per la tutela giurisdizionale ordinaria o amministrativa.

In ogni caso la Corte costituzionale può decidere sui ricorsi di costituzionalità comunque presentati, se ritenuti di rilevante interesse generale oppure se al ricorrente possano derivare gravi danni, immediati ed irreparabili, durante il tempo occorrente per la tutela giurisdizionale ordinaria o amministrativa».

3. Dopo il primo comma dell'articolo 137 della Costituzione e inserito il seguente:

«Alla Corte costituzionale sono trasmesse anche le ordinanze di manifesta infondatezza o di irrilevanza emesse nelle varie sedi giurisdizionali. In tal caso la Corte può comunque prendere in considerazione le questioni proposte per la pretesa lesione di diritti fondamentali».

Art. 50.

(Composizione della Corte costituzionale)

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dai seguenti commi:

«La Corte costituzionale è composta da ventuno giudici, di cui sei nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dalla Camera dei deputati, cinque dal Senato

della Repubblica e cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

La Corte costituzionale può esercitare le sue funzioni anche a mezzo di sezioni».

Art. 51.

(Revisione della Costituzione)

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate a maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e, successivamente, dal Senato della Repubblica a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica oppure cinque Parlamenti regionali oppure cinquecentomila elettori. La legge sottoposta a referendum è promulgata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi».

Art. 52.

(Procedimenti speciali)

1. Dopo l'articolo 138 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«Art. 138-bis. - Le leggi che modificano norme costituzionali, in conseguenza dell'esercizio delle competenze dello Stato in materia internazionale o di Unione europea, sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e ratificate mediante un referendum popolare che si tiene entro tre mesi dall'ultima deliberazione parlamentare.

Art. 138-ter. - Le leggi che modificano la ripartizione delle competenze tra gli enti di cui all'articolo 114 sono approvate a maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati e dalla maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Senato della Repubblica».

Art. 53.

(Disposizioni transitorie in materia di nuove Regioni)

1. In deroga all'articolo 132 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 47 della presente legge costituzionale, ed entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le Regioni con popolazione inferiore a quattro milioni di abitanti hanno facoltà di promuovere la fusione con Regioni vicine, secondo una procedura semplificata, sulla base delle deliberazioni concordi dei Parlamenti regionali interessati, eventualmente approvate da un *referendum* facoltativo delle popolazioni interessate da indirsi, ove richiesto, entro tre mesi dalla data delle deliberazioni dei Parlamenti regionali. Tale fusione è successivamente approvata con decreto del Governo, da emanarsi secondo le procedure di cui all'articolo 71-bis, secondo comma, della Costituzione, come introdotto dall'articolo 14 della presente legge costituzionale.

2. In deroga all'articolo 57 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la Regione risultante dalla fusione tra due o più Regioni, che avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, è rappresentata nel Senato della Repubblica da un numero di rappresentanti pari alla somma dei rappresentanti delle Regioni che hanno proceduto alla fusione.

Art. 54.

(Disposizioni transitorie in materia di esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni)

1. Le Regioni, dopo la fusione ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'arti-

colo 48, possono deliberare. in occasione dell'adozione del nuovo Statuto ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. come sostituito dall'articolo 33 della presente legge costituzionale, di non assumere temporaneamente l'esercizio delle nuove competenze ad esse attribuite dalla presente legge costituzionale. Ove necessario, in base a tale deliberazione lo Stato, con legge approvata dalla maggioranza dei presenti della Camera dei deputati e dalla maggioranza dei componenti del Senato della Repubblica, stabilisce le modalità di esercizio delle competenze temporaneamente non esercitate dalla Regione.

2. La deliberazione di mancata assunzione ha effetto fino al sessantesimo giorno successivo alla data della prima riunione del nuovo Parlamento regionale. Le Regioni hanno facoltà di rinnovare la deliberazione di rinuncia soltanto per un'altra legislatura. In caso di mancata pronuncia, le competenze temporaneamente non assunte sono esercitate dalle Regioni stesse».

Art. 55.

(Disposizione finale riguardante le Regioni a statuto speciale)

1. La Sicilia, la Sardegna, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta continuano ad esercitare le competenze legislative nelle materie attribuite al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale, anche se ricomprese tra quelle riservate allo Stato dall'articolo 70 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge costituzionale.